

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 56-3566

Approvazione Schema di Accordo tra le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta in attuazione dell'Accordo approvato in sede di Conferenza Unificata in data 13.10.2011 "Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari e le Case di Cura e Custodia di cui all'allegato C al DPCM 01.04.2008".

A relazione dell'Assessore Monferino:

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e in particolare l'art. 2 relativo alle competenze regionali in materia sanitaria;

Visto l'art. 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" ed in particolare i seguenti punti dello stesso DPCM:

- l'articolo 5, comma 1 del citato DPCM 1° aprile 2008 il quale prevede che sono trasferite alle Regioni le funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime e che le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato C allo stesso decreto;
- l'articolo 5, comma 2 del citato DPCM 1° aprile 2008, il quale prevede l'istituzione presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un apposito Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee di indirizzo per gli interventi specifici negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all'Allegato C al medesimo DPCM 1° aprile 2008;

Considerato che la Conferenza Unificata, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, previsto dal citato articolo 5, comma 2, del DPCM 1° aprile 2008, a cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui al richiamato Allegato C al medesimo DPCM, nonché degli strumenti per supportare il programma graduale di superamento degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione

tra il Ministero della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale a livello nazionale, regionale e locale;

Rilevato che il Comitato paritetico interistituzionale costituito secondo la modalità di cui al punto precedente ha licenziato nella riunione del 17 novembre 2009 un documento di indirizzo su questioni di particolare urgenza che è stato approvato nella riunione della Conferenza Unificata nella seduta del 26 novembre 2009 come “Accordo concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all’Allegato C al DPCM 1° aprile 2008” (Rep. Atti n.84/CU, pubblicato nella G.U. n. 2, serie generale, del 4 gennaio 2010);

Preso atto quindi che il suddetto Accordo ha sancito, tra l’altro, che le Regioni, a partire dal 26 gennaio 2010, mediante un piano tra loro concordato, realizzino la dimissione degli internati di competenza dei propri Dipartimenti di Salute Mentale e che gli attuali OPG siano operativi per definiti bacini macroregionali di afferenza, e che pertanto all’OPG di Castiglione delle Stiviere afferiscono pazienti internati con residenza nelle regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta;

Vista l’attivazione del Gruppo Tecnico per la Tutela della Salute in ambito penitenziario, istituito con D.G.R. n. 4-7657 del 03/12/2007 e modificato con D.G.R. n. 11-10052 del 17/11/2008 e D.G.R. n. 21-1834 del 07/04/2011, ridefinito e integrato con D.D. n. 550/2011 della Regione Piemonte;

Preso atto del fatto che nel corso del 2010 è stato attivato il Tavolo di Coordinamento del bacino dell’OPG di Castiglione delle Stiviere, costituito da referenti delle Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e da un referente dell’OPG stesso, coordinato dal componente della Regione Lombardia;

Preso atto che:

In data 13.10.2011 la Conferenza Unificata ha provveduto ad approvare un Accordo che prevede:

- l’istituzione in ciascuno dei bacini macroregionali di riferimento degli OPG del “Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il superamento degli OPG”;
- l’istituzione presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma del “Sottogruppo Tecnico Regionale per il Superamento degli OPG”: per la Regione Piemonte attivato con D.D. n. 619 del 13.09.2010 e successivamente integrato con D.D. n. 783 del 22.10.2010;
- la stipula di un Accordo tra le Regioni afferenti al bacino macroregionale con la finalità di rendere operativi il Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il superamento degli OPG ed il Sottogruppo Tecnico Regionale per il Superamento degli OPG;

Per i motivi in premessa,

la Giunta regionale, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta in attuazione dell’accordo approvato in sede di Conferenza Unificata in data 13.10.2011 “Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le Case di Cura e Custodia di cui all’allegato C al DPCM 01.04.2008” di cui all’allegato 1 parte integrante della presente delibera;

di dare atto che la sottoscrizione del presente Accordo non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

di demandare la sottoscrizione del presente Accordo all'Assessore regionale alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta sottoscrivono il seguente**ACCORDO**

per la realizzazione di forme di collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1° aprile 2008 e dal Comitato paritetico interistituzionale.

Art. 1 – Premessa

Il presente Accordo disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci degli enti firmatari. La premessa è parte integrante dell'Accordo.

Lo schema di accordo, approvato dalle singole Regioni di bacino con proprio atto, verrà successivamente sottoscritto per le Regioni dai rispettivi Presidenti o loro delegati, ed è operativo per ogni regione firmataria dal momento stesso della firma. Le firme potranno essere apposte anche disgiuntamente in momenti diversi.

Art. 2 – Finalità

Il presente Accordo, con riferimento al percorso di superamento degli OPG di cui all'Allegato C al DPCM 01.04.2008 ed al Bacino Macroregionale dell'OPG di Castiglione delle Stiviere si propone:

- finalizzare le azioni necessarie alla attuazione del percorso di superamento degli OPG e promuovere in ogni fase del percorso la gestione uniforme ed omogenea dell'assistenza sanitaria a favore di tutte le persone detenute ed internate, attraverso adeguate ed efficaci modalità di coordinamento fra le amministrazioni coinvolte e realizzando un collegamento funzionale e bidirezionale tra i servizi competenti per l'assistenza sanitaria e gli organismi paritetici interistituzionali di coordinamento ed indirizzo attivi a livello regionale, di bacino e nazionale;
- assumere per la singola persona destinataria di una misura di sicurezza che preveda o disponga l'internamento in OPG o misure allo stesso modo alternative, anche contesti sociali e sanitari ordinari, il principio della iniziale e costante competenza del DSMN presso il quale la persona aveva la residenza o l'abituale dimora al momento della applicazione della misura di sicurezza, in coerenza tanto con le "Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia" di cui all'Allegato C del DPCM 01.04.08, quanto con l'art. 6 comma 4 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, ed il citato Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 26.11.2009;
- impegnare le Aziende Sanitarie competenti a realizzare programmi terapeutico-riabilitativi condivisi tra tutti i servizi sanitari territoriali competenti per i diversi bisogni assistenziali delle singole persone;
- migliorare l'efficacia e l'efficienza delle operatività connesse sia all'avviata fase di funzionamento per bacini degli OPG, che alle fasi successive, nonché quelle che caratterizzeranno, a percorso di superamento concluso, la tutela della salute mentale in carcere e la completa regionalizzazione della gestione della misura di sicurezza con soluzioni alternative all'OPG ed in contesti sanitari ordinari;

Art. 3 – Istituzione del Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli Ospedali Psichiatrico Giudiziari

In attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dall'Allegato C dal DPCM 1° aprile 2008, allo scopo di meglio di coordinare, da parte di ciascuna Regione gli interventi di presa in

carico degli internati di propria competenza e di assicurare idonee forme di collaborazione e di coordinamento per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del complessivo programma di superamento degli OPG, è istituito il Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG. Tale Gruppo di coordinamento è composto da un rappresentante per ciascuna delle regioni firmatarie e dal Direttore dell'OPG e di Castiglione delle Siviere. Il coordinamento del gruppo è affidato al rappresentante della Regione Lombardia designato nel Comitato Paritetico Interistituzionale ex art. 5 comma 2 del DPCM 01.04.2008.

In ogni regione inoltre dovrà essere istituito un gruppo tecnico denominato "Sottogruppo Tecnico Regionale per il Superamento degli OPG".

Art. 4 – Compiti

I compiti assegnati al Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG sono i seguenti:

- monitorare e valutare gli interventi attuativi relativi al processo di superamento degli OPG così come descritto negli allegati al DPCM 01.04.2008 e successive norme o accordi con forza di norma;
- proporre azioni ed interventi mirati da eseguire nelle Regioni di bacino per rendere più efficace il processo in atto descritto dal DPCM 01.04.2008 in materia di OPG;
- proporre azioni comuni nel tentativo di garantire che la permanenza dei pazienti presso la struttura di Castiglione sia la più breve possibile e con il minore disagio possibile, in condizione di sicurezza adeguate (e ciò anche per coloro che lavorano all'interno della struttura);
- definire e concordare criteri di dimissione condivisi, i quali, una volta approvati in sede di Gruppo di Coordinamento sono reciprocamente riconosciuti come validi ed operativi;
- proporre e/o coordinare monitoraggi relativi al flusso di pazienti internati dall'OPG verso il territorio, dal territorio verso l'OPG, e da altri OPG verso l'OPG di Castiglione delle Siviere;
- prevedere l'attuazione delle dimissioni degli utenti ricoverati, che necessitano di inserimento in apposite strutture residenziali, secondo una ampia progettualità sperimentale (con adattamento dei moduli riabilitativi-assistenziali) e programmando l'inserimento dei pazienti nel sistema assistenziale delle regioni di bacino secondo le disponibilità dei singoli ambiti territoriali, anche attraverso la individuazione di soluzioni condivise con il reperimento di strutture pubbliche o private accreditate con una mission aperta a programmi di assistenza e riabilitazione di pazienti autori di reato, le regioni provvederanno poi nell'ambito dei meccanismi di mobilità sanitaria attiva/passiva al dovuto compenso delle prestazioni erogate a tal fine;

Art. 5 - Composizione

Il **Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG** è composto da un rappresentante delle Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, dal Direttore dell'OPG e, con funzioni di coordinamento, dal componente della Regione Lombardia nel Comitato Paritetico Interistituzionale ex art. 5, comma 2 del DPCM 01.04.2008.

I collegati **Sottogruppi Tecnici Regionali per il Superamento degli OPG**, costituiti presso ogni regione del bacino secondo le modalità che ogni regione riterrà opportuno, sono composti da rappresentanti dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali e, con funzioni di coordinamento, da un rappresentante della Regione, preferenzialmente componente del Gruppo del Bacino Macroregionale;

Le parti si impegnano a designare i propri rappresentanti e ad assicurare l'immediata sostituzione, qualora la stessa si renda necessaria per rinuncia, impedimento o ripetuta assenza ai lavori; ciascuna Regione formalizzerà tali designazioni con proprio atto.

Art. 6 - Varie

Il Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG, anche coinvolgendo, qualora ritenuto necessario, personale delle Amministrazioni firmatarie dell'Accordo,

per la trattazione di ulteriori problematiche specifiche, potrà attivare, su proposta del coordinatore, altri sottogruppi di lavoro. La partecipazione ai lavori dei Gruppi previsti nel presente Accordo è resa a titolo gratuito e gli oneri dei singoli componenti sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 7 – Ruolo dell’OPG

L’O.P.G. di Castiglione d. St. funge da snodo sia per tutte le comunicazioni inerenti il rientro dei pazienti lombardi piemontesi e valdostani, inseriti negli altri O.P.G. italiani.

L’OPG pertanto provvede alla puntuale e tempestiva segnalazione dei nominativi dei pazienti alle regioni ed alle ASL lombarde competenti territorialmente con periodicità almeno bimestrale, ed ha il compito di monitorare costantemente le presenze di ricoverati afferenti al bacino di Castiglione presso altri O.P.G. italiani, oltre che di segnalare alle ASL i nominativi di nuovi casi oggetto di misure giudiziarie.

Art. 8 – Ruolo delle Aziende Sanitarie e dei DSM

Le Aziende Sanitarie e i DSM delle regioni al bacino dovranno intensificare la collaborazione con l’O.P.G. lombardo per la programmazione del reinserimento nel territorio dei pazienti presenti sia a Castiglione delle Siviere che negli altri O.P.G. italiani.

Il Gruppo di **Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG** provvede a redigere ed approvare un documento di linee guida per il raccordo tra l’OPG di Castiglione delle Siviere e i DSM delle regioni di bacino che descriva i processi per la persona in carico e le dimissioni dei pazienti internati.

Per la Regione Lombardia

Dott _____

Per la Regione Piemonte

Dott..... _____

Per la Regione Valle d’Aosta

Dott..... _____